ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-1567 del 31/03/2021

Oggetto D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda

USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (Atto Conclusivo SUAP prot. n. 62800 del 22.10.2018), così come modificata con Atto n. 1503 del 31.03.2020, relativa all'Ospedale CECCARINI, sito in comune di RICCIONE, VIA FROSINONE, 1. REVOCA del Provvedimento n. 1503 del 31.03.2020. ARCHIVIAZIONE della comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota

acquisita agli atti con prot. n. 10978 del 22.11.2017 e s.m.

(Pratica SUAP n. 02483810392-16112017-1206).

Proposta n. PDET-AMB-2021-1617 del 31/03/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

Dirigente adottante STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - L.R. n. 13/2015. Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna. MODIFICA, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 59/2013, dell'AUA rilasciata con Provvedimento ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (Atto Conclusivo SUAP prot. n. 62800 del 22.10.2018), così come modificata con Atto n. 1503 del 31.03.2020, relativa all'Ospedale CECCARINI, sito in comune di RICCIONE, VIA FROSINONE, 1. REVOCA del Provvedimento n. 1503 del 31.03.2020. ARCHIVIAZIONE della comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 10978 del 22.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 02483810392-16112017-1206).

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" Parte III Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, Parte IV Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati, Parte V Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;

- il D.M. 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura sono assoggettati ad autorizzazione;
- il regolamento per la disciplina degli scarichi in pubblica fognatura approvato da ATO in data 02.04.2007;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";
- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 447/1995 in materia di impatto acustico;

VISTI

- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce quali funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche e inquinamento atmosferico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 90/2018, con cui è stato, conseguentemente, approvato l'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;

- la Determinazione dirigenziale n. DET-2019-876 del 29/10/2019 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022;
- le Deliberazioni del Direttore generale n. 95/2019 e 96/2019 che disciplinano e istituiscono i conferimenti di incarichi di funzione in ARPAE, per il triennio 2019-2022;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

RICHIAMATA l'Autorizzazione AUA rilasciata all'Azienda USL della ROMAGNA con Provvedimento di ARPAE n. 4972 del 01.10.2018 (Atto Conclusivo SUAP prot. n. 62800 del 22.10.2018), così come modificata con Atto n. 1503 del 31.03.2020, relativa all'Ospedale CECCARINI sito nel Comune di RICCIONE, VIA FROSINONE, 1;

TENUTO CONTO che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopra citata ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

- iscrizione al numero 2 del 01.10.2018, nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di smaltimento di rifiuti non pericolosi, effettuate nel luogo di produzione autosmaltimento, di cui agli artt. 214 e 215 D.Lgs. n. 152/2006, a seguito di comunicazione di autosmaltimento rifiuti, presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 10978 del 22.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 02483810392-16112017-1206);
- autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie (S1, S2 e S3);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006;
- nulla osta in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995;

VISTO l'art. 6 c.1 del D.P.R. n. 59/2013 il quale stabilisce che la modifica dell'attività o dell'impianto è comunicata dal gestore all'autorità competente e salvo il caso che quest'ultima ritenga tale modifica come sostanziale ai sensi del comma 2 dello stesso art. 6, l'interessato, decorsi 60 giorni, può procedere con le modifiche comunicate;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 180071 del 11.12.2020 (prot. Comune di

Riccione n. 80702 del 17.12.2020) così come integrata il 10.03.2021 e 16.03.2021, l'Azienda USL della ROMAGNA avente sede legale in Comune di Ravenna, Via De Gasperi, 8, ha trasmesso comunicazione finalizzata alla modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 6 c.1 del D.P.R. n. 59/2013, dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, volta a:

- non ricomprendere l'iscrizione a registro ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006, a seguito della cessazione, a far data dal 31.12.2020 dell'attività di autosmaltimento (dismissione del sistema "tritapadelle" e sostituzione del materiale monouso con materiale pluriuso soggetto a lavaggio e disinfezione);
- classificare gli scarichi S2 e S3 di tipo "domestico" e non più "industriale" in conseguenza alla dismissione del sistema "tritapadelle" (lo scarico S1 rimane classificato "industriale" in quanto riceve le acque reflue provenienti dal laboratorio analisi);
- sostituire, nei punti di emissione E1 e E3, due generatori di vapore con due generatori ad acqua calda a condensazione, a seguito di lavori di riqualificazione della centrale termica;

CONSIDERATO che gli scarichi S2 e S3, qualora configurati di tipo "domestico", non sono soggetti ad autorizzazione ex art. 124 D.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO inoltre che, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di cui alla parte II al D.Lgs. n. 152/2006, la natura e le caratteristiche delle modifiche richieste sono tali da escluderne l'assoggettamento a tale norma;

ACQUISITI agli atti:

- la nota prot. n. 4066 del 20.01.2021 con la quale, su richiesta del SAC, il Comune di RICCIONE, quale ente competente per gli scarichi in pubblica fognatura, ha ritenuto che la modifica di AUA presentata, costituisca una modifica non sostanziale;
- la nota prot. n. 23139 del 05.03.2021 di HERA SPA, concernente lo scarico di acque reflue industriali in fognatura;
- l'esito istruttorio favorevole riferito agli scarichi in pubblica fognatura espresso dal Comune di Riccione con nota prot. n.20720 del 16.03.2021;
- le precisazioni in merito ai nuovi impianti termici inviate dall'azienda Usl con mail protocollata in data 25/03/2021.con n.46582. ed in data 29/03/2021 con n.48325;

DATO ATTO che la comunicazione antimafia non è richiesta ai sensi dell'art. 83 – comma 3 – del

D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO il diritto di iscrizione a registro - per l'anno 2020 - che l'Azienda USL ha versato per la corrispondente classe 6;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 26,00;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, che la modifica richiesta in data 11.12.2020, non costituisca modifica sostanziale e sia pertanto disciplinata dall'art. 6 c. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

RITENUTO pertanto, anche al fine di agevolare i compiti di controllo, di aggiornare il provvedimento di AUA n. 4972 del 01.10.2018 e s. m., con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento, mediante:

- revoca di iscrizione a registro ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. n. 152/2006 e archiviazione della relativa comunicazione presentata dall'interessato in data 22.11.2017;
- revoca dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ex art. 124 D.lgs. 152/2006, relativamente agli scarichi S2 e S3;
- revoca del Provvedimento n. 1503 del 31.03.2020, in quanto mera modifica dell'allegato C al Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018, allegato che viene ulteriormente modificato e sostituito con l'allegato B al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

SENTITO il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è l'Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è

individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 7/2016, 70/2018, 90/2018 e 106/2018, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Giovanni Paganelli, Responsabile dell'Unità AUA ed Autorizzazioni settoriali, all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

DISPONE

- di MODIFICARE, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, così come stabilito ai punti successivi, l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018 (Atto Conclusivo SUAP prot. n. 62800 del 22.10.2018), così come modificata con Atto n. 1503 del 31.03.2020, all'Azienda USL della ROMAGNA - Ravenna, relativa all'Ospedale CECCARINI, sito in comune di RICCIONE, VIA FROSINONE, 1 (prot. Comune di Riccione n. 80702 del 17.12.2020);
- 2. di stabilire che l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018 e s.m. ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 competenza ARPAE;
 - autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006, allo scarico di acque reflue industriali che recapitano in rete fognarie (S1) di competenza comunale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico ex art.4 della L.447/95 competenza comunale;
- 3. di cassare l'allegato A al Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018;
- 4. di sostituire l'allegato B al Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018, con l'allegato A al presente Provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- 5. di sostituire l'allegato C al Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018, con l'allegato B al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 6. di REVOCARE, per le motivazioni indicate in premessa, il Provvedimento n. 1503 del 31.03.2020;
- 7. di ARCHIVIARE la comunicazione di autosmaltimento rifiuti ex art. 215 D.lgs. 152/2006 presentata dall'interessato con nota acquisita agli atti con prot. n. 10978 del 22.11.2017 e s.m. (Pratica SUAP n. 02483810392-16112017-1206);
- 8. che l'Azienda USL provveda a modificare il contratto di allaccio alla pubblica fognatura con il gestore del Servizio idrico integrato;
- 9. di confermare, senza alcuna variazione tutte le altre disposizioni e prescrizioni dettate con Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018, il quale dovrà essere conservato presso la sede della ditta, unitamente al presente provvedimento, ed esibito ad eventuali richieste di controllo;
- 10. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
- 11. che il presente atto, firmato digitalmente, sia trasmesso al SUAP del Comune di RICCIONE, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE, AUSL UO Igiene e Sanità Pubblica di Rimini, competenti uffici comunali, HERA SPA e Comando Provinciale dei VVFF;
- 12. che, in caso di inottemperanza delle prescrizioni, si applichino le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
- 13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- 14. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
- 15. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
- 16. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e

del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

17. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE

RECAPITANO IN FOGNATURA (S1 e S2), ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA Data: 09/03/2021 10:22:53 PG/2021/0036810



Direzione acqua Via Razzaboni 80 41122 Modena tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.lt

Spett.le/Egr. ARPAE (S.A.C.) Rimini via Dario Campana, 64 47922 RIMINI RN aoom@cert.arpa.emr.it

e p.c. Spett.le/Egr. COMUNE di RICCIONE Sportello unico attività produttive Comune di Riccione Piazzale Ceccarini, 11 47838 RICCIONE (RN) comune.riccione@legalmail.it

Modena, 05/03/2021 Prof. n. 23139

Fognatura e Depurazione Romagna Servizio tecnico /EP

OGGETTO: Parere per modifica non sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:

Rif. pratica Hera n° 3/2021 Richiesta di parere Prot. 108010/20 del 23/12/2020;

 Responsabile dello scarico Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico Destinazione d'uso dell'insediamento ■Potenzialità dell'insediamento

■Tipologia di scarico ■Ricettore dello scarico

· Sistemi di trattamento prima dello scarico

Impianto finale di trattamento

V.LE FROSINONE, 1 - RICCIONE OSPEDALE CON LABORATORIO ANALISI

38.000 mc/anno (di cui 15.000 mc scarico S1) Acque reflue industriali Fognatura nera

Sistema di disinfezione su scarichi S1 e S2 IMPIANTO DEP. RICCIONE, VIA PORTOFINO, 56 RICCIONE

Visti gli elaborati allegati alla domanda redatti dal tecnico incaricato Ing. Donati Marco con studio tecnico in RIMINI (RN), Via Flaminia, 138.

In riferimento all'AUA in vigore DET.AMB. n. 4972 del 01/10/2018;

Tenuto conto della Delibera della Giunta Regionale n.1016 del 10/07/2017 che attribuisce il carattere di industriale agli scarichi provenienti dalle strutture in cui sono presenti i sistemi "trita-padelle" per il trattamento del materiale monouso degradabile;

Considerato che la richiesta di modifica non sostanziale riguarda la dismissione nell'Ospedale Ceccarini dei "trita-padelle", che verranno sostituiti da dispositivi per il lavaggio e disinfezione di materiale pluriuso soggetto a vuotamento (lava-padelle) installati nelle stesse posizioni dei trita-padelle; Si esprime, per quanto di competenza, PARERE FAVOREVOLE alla modifica proposta, come di seguito precisato.

- 1) E' ammesso unicamente lo scarico S1 derivante da: ospedale e laboratorio analisi. Gli scarichi S2 e S3, precedentemente autorizzati come industriali, vengono ora considerati come domestici e sono ammessi nel rispetto delle norme tecniche del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 2) Lo scarico industriale S1 deve rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella B del Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti







limiti di emissione: Solfuri<=15 mg/l, Solfiti<= 46 mg/l, Fenoli<=2 mg/l.

disinfezione in quanto a servizio dei soli addolcitori.

- 3) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: 15.000 mc/anno (volume di scarico S1). Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. HERA si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.
- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori: sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile; pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato
 - mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente. sistema di disinfezione sugli scarichi S1 (industriale) e S2 (domestico), da installare entro 3 mesi dal rilascio dell'Atto di modifica autorizzativa. Lo scarico S3 (domestico) non necessita di
- HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 6) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 7) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti devono essere stoccati all'interno della vasca di accumulo bloccando lo scarico in fognatura.
- 8) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 10) La ditta deve stipulare con HERA Spa un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n° 1480 dell'11/10/2010. HERA Spa provvederà ad inviare alla ditta, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal Titolare dello scarico o dal Legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 11) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 12) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni.
- Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è stato redatto sulla base della planimetria "Ospedale Ceccarini Tav.01 variante AUA non sostanziale di Dicembre 2020", allegata alla pratica in oggetto.

Copia dell'atto rilasciato deve pervenire allo scrivente Gestore entro una settimana dal rilascio, per le necessarie verifiche di competenza.

Firmata digitalmente II Responsabile Fognatura e Depurazione Romagna Ing. Pierpaolo Martinini (che sostituisce l'allegato C al Provvedimento n. 4972 del 01.10.2018)

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI IN ATMOSFERA (art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006)

CONDIZIONI:

Con la presente modifica vengono sostituiti i generatori di vapore collegati alle emissioni E1 ed E2 con due nuovi generatori ad acqua calda a condensazione di potenzialità 1,488 MWt ciascuno.

Presso la struttura ospedaliera pertanto sono presenti 8 punti di emissione convogliati derivanti da:

- N.2 nuovi generatori ad acqua calda a condensazione alimentati a gas metano di potenzialità termica nominale rispettivamente pari a 1488 MWt (E1) e 1,488 MWt (E2);
- N.1 generatore di vapore alimentato a gas metano ad uso industriale e civile di potenzialità termica nominale pari a 0,93 MWt (E3);
- N.1 generatore ad acqua calda a condensazione esistente alimentato a gas metano di potenzialità pari a 1,488 MWt (E4);
- N.1 impianto di cogenerazione alimentato a gas metano avente una potenza termica nominale pari a 0,54 MWt, per la produzione di energia elettrica (autoconsumo e vendita) e recupero calore (E5); Essendo la potenzialità inferiore a 1 MW, il suddetto impianto rientra tra le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1, in quanto ad emissioni scarsamente rilevanti (lett. gg della parte I, dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs.152/06). Tale impianto è comunque tenuto a rispettare i limiti di emissione di cui al punto 1.3 della Parte III dell'allegato I alla Parte V del Codice dell'ambiente ai sensi dell'art.271 comma 3 e come stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i.;
- N.3 Gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio di potenzialità pari rispettivamente a 1,15 MWt (E6), 1,15 MWt (E7) e 2,24 MWt (E8);
- E' altresì presente l'emissione convogliata in atmosfera collegata alle cappe aspiranti asservite alle attività di cucina per la preparazione pasti (denominata d'ufficio E9). Questa emissione non è soggetta ad autorizzazione in quanto ricade fra gli impianti ed attività in

deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs.152/06: Allegato IV parte I lett. e) "Cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie";

PRESCRIZIONI:

A) PUNTI DI EMISSIONE E LIMITI

- E1 Generatore di acqua calda a condensazione n.1. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione nuovo.
 - Potenzialità Termica nominale: 1,488 MWt
 - Combustibile utilizzato: gas metano
 - Consumo orario massimo di combustibile: 0,037 m³/s
 - Portata: 2.100 Nm³ /h
 - Durata: 11 h/giorno (4.300 h/anno ca.)
 - Frequenza: 365 giorni/anno
 - Altezza: 22 m
 - Sezione: 0,159 m²
 - Temperatura: 90 °C ca
 - Impianto di abbattimento: non previsto
 - Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i. e punto 1.3 dell'all.I del D.Lgs.152/06 parte V

Inquinanti	Valori limite di emissione
------------	----------------------------

Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm^3
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E2 – Generatore di acqua calda a condensazione n.2. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione nuovo.

- Potenzialità Termica nominale: 1,488 MWt

- Combustibile utilizzato: gas metano

- Consumo orario massimo di combustibile: 0,037 m³/s

- Portata: 2.100 Nm³/h

- Durata: 11 h/giorno (4.300 h/anno ca.)

- Frequenza: 365 giorni/anno

- Altezza: 22 m.

- Sezione: 0,159 m²

- Temperatura: 90 °C ca

- Impianto di abbattimento: non previsto

- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i. e punto 1.3 dell'all.I del D.Lgs.152/06 parte V

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	100 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E3 – Generatore di Vapore n° 3.

- Potenzialità Termica nominale: 0,93 MWt

- Combustibile utilizzato: gas metano

- Consumo orario massimo di combustibile: 0,026 m³/s

- Portata: 1.568 Nm³/h

- Durata: 0,50 h/giorno (500 h/anno ca.).

- Frequenza: 365 giorni/anno

- Altezza: 14 m

- Sezione: 0,159 m²

- Temperatura: 128 °C ca

- Impianto di abbattimento: non previsto

- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	150 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm³
Monossido di carbonio	100 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E4 – Caldaia a condensazione n° 4. Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Potenzialità Termica nominale: 1,49 MWt

- Combustibile utilizzato: gas metano

- Consumo orario massimo di combustibile: 0,044 m³/s

- Portata: 2.607 Nm³/h. - Durata: 11 h/giorno (4.000 h/anno ca.).

- Frequenza: 365 giorni/anno

- Altezza: 22 m

- Sezione: 0,159 m²

- Temperatura: 84 °C ca

- Impianto di abbattimento: non previsto

- Inquinanti emessi e relativi limiti rinvenibili al punto 4.34 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	150 mg/ Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO2)	35 mg/ Nm ³
Monossido di carbonio	100 mg/ Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Ai sensi dell'art. 294 comma 1, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.

E6 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 1. - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.

- Potenzialità Termica nominale: 1,15 MWt

- Combustibile utilizzato: gasolio. - Portata: 2.220 Nm³/h;

- Durata: 9 minuti/giorno ca. (50 h/anno ca.);

- Frequenza: 52 giorni/anno

- Altezza: 3 m

- Temperatura: 490 °C

- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.

- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) – punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³

Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm^3

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

*Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

E7 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 2 - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 1,15 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata: 2.220 Nm³/h;
- Durata: 9 min/g ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 g/anno
- Altezza: 3 m Temperatura: 490 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm^3
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³

Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm ³

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

E8 – Gruppo elettrogeno di emergenza n° 3 - Ai sensi dell'art. 268 comma 1 lett. gg-bis trattasi di medio impianto di combustione esistente.

- Motore endotermico quattro tempi a combustione interna.
- Potenzialità Termica nominale: 2,24 MWt
- Combustibile utilizzato: gasolio.
- Portata : 9.300 Nm³/h;
- Durata: 9 minuti/giorno ca. (50 h/anno ca.);
- Frequenza: 52 giorni/anno
- Altezza: 3 m Temperatura: 545 °C
- Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidante.
- Inquinanti emessi e relativi limiti presi come riferimento dall'Allegato I (alla parte V) punto 1.2 e 3 della Parte III:

Inquinanti	Valori limite di emissione
Polveri Totali	130 mg/Nm^3

^{*}Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4000 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (espressi come CO)	650 mg/Nm^3
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)*	350 mg/Nm^3

I suddetti limiti vanno riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

B) CONDIZIONE DI NORMALIZZAZIONE DEI RISULTATI

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- · Temperatura 273 K
- · Pressione 101,3 kPascal
- · Gas secco.

C) MISURAZIONE DELLE EMISSIONI CON METODI DISCONTINUI DI PRELIEVO ED ANALISI

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella. Ulteriori metodi, diversi da quanto indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae Sezione Prov.le di Rimini) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

^{*}Il valore limite di emissione si considera rispettato in caso di utilizzo di gasolio.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI 10169:2001; UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2006 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, UV, IR, FTIR; etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	UNI 9968:1992; Analizzatori automatici (IR, FTIR, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2006 (*)

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2003 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2003 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2001; Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, etc.)
Ossidi di Zolfo espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1); UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (D.M. 25/08/00 all. 1); UNI 10878:2000; ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV,IR, FTIR);

I metodi contrassegnati con (*) sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche (se previste/presenti) sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio del SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

D) ALTRE PRESCRIZIONI

Controlli di messa a regime: la messa a regime dei nuovi impianti E1, E2 dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio; il gestore dovrà effettuare il rilevamento dei parametri inquinanti delle emissioni con l'impianto a regime rappresentativo delle condizioni di esercizio. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime degli impianti, all'Autorità Competente (ARPAE - S.A.C.) e alla Sezione Provinciale di ARPAE – Servizio Territoriale, tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.

- a) Per i generatori di vapore e la caldaia (E1, E2, E3, E4), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, nonché il rispetto dei valori limite in emissione, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti dell'impianto;
- b) Per i gruppi elettrogeni di emergenza (E6, E7, E8), l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative tecniche, devono essere verificate con cadenza annuale dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nel corso delle normali operazioni di controllo e di manutenzione dello stesso. Tali controlli opportunamente documentati, dovranno essere conservati/annotati sul libretto di centrale a disposizione degli organi di controllo competenti. Devono altresì essere annotati tutti i guasti e i malfunzionamenti degli impianti;
- c) Entro il 31 marzo di ogni anno, il gestore dovrà presentare alla scrivente Agenzia, la registrazione delle ore operative dell'anno precedente relative ai gruppi elettrogeni di emergenza (E6, E7, E8);
- d) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il

- rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- e) Durante i rilevamenti alle emissioni di cui al precedente punto devono essere determinate, con riferimento ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione o comunque espressamente previsti nelle specifiche prescrizioni tecniche. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- f) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- g) Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura, (cioè l'intervallo corrispondente a "risultato misurazione meno incertezza di misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.
- h) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria all'esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259 e UNI EN 13284-1 e UNI EN 16911-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- i) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- j) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 ss.mm.ii. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- k) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 ss.mm.ii.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.